

IL COMPUTO DEI DIPENDENTI AI FINI DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

ISTITUTI SCOLASTICI

(Estratto dal verbale di incontro della Commissione Paritetica Nazionale del 26/09/2008)

Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo
In merito alla questione posta, viene confermata la nota a verbale n. 2 del precedente CCNL 1/1/2002-31/12/2005, che si riporta di seguito.

1. *Ai fini dell'applicazione della L. 68/99 e del successivo Regolamento Governativo di attuazione (4 agosto 2000) le parti concordano che:*
2. *per gli Enti ed Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6). Non va, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare riferimento al personale inquadrato contrattualmente nell'AREA PRIMA, ai livelli II, III, IV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 36 del CCNL);*
3. *non sono considerate "nuove assunzioni" quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;*
4. *sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);*
5. *non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;*
6. *l'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" a prescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5);*
7. *gli Istituti che operano in regime di "convenzione" con gli Enti pubblici nel settore socio-sanitario o anche scolastico, devono ottenere la "certificazione di ottemperanza" agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, pena l'esclusione dalla convenzione e la relativa perdita dei contributi (art. 17 della legge). Tale certificazione viene rilasciata alle sedi legali (art. 8, comma 5).*